

N. R.G. 2019/11441



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione cittadini U.E.**

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv.  
ZORZELLA NAZZARENA e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124  
BOLOGNA presso il difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO  
INTERNO** (C.F. 92087690407), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato  
in presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTO/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Matilde Betti Presidente rel.

Dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice

Dott.ssa Emanuela Romano Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art.35 bis D.Lgs n.25/2008**

Con ricorso tempestivamente depositato in data 05.07.2019, il ricorrente,  
\_\_\_\_\_, cittadino togolese, nato in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (Togo) ha proposto  
opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della  
Protezione Internazionale di Bologna- sezione Forlì Cesena - emesso in data 30.11.2018, notificato  
in data 06.06.2019, con cui gli veniva negato il riconoscimento della protezione internazionale.  
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio; si è, invece, costituita il 03.05.2022 la  
Commissione Territoriale a mezzo di funzionario, chiedendo che venisse respinto il ricorso del  
ricorrente in quanto infondato.



Il Pubblico Ministero, interveniente necessario e ritualmente notiziato del procedimento il 15.04.2022, non interveniva nel giudizio, non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il richiedente, sentito innanzi alla Commissione Territoriale il 27.11.2018, ha dichiarato di essersi allontanato dal Togo a causa del suo orientamento sessuale. Nello specifico ha riferito di aver lasciato, quando aveva all'incirca dieci anni, l'abitazione familiare insieme alla madre, poiché quest'ultima aveva frequenti litigi con il marito. Il richiedente e la madre si erano così trasferiti presso un sacerdote cristiano, il quale molestava sessualmente il richiedente, minacciandolo di privarli dell'ospitalità e del cibo che veniva loro garantito se avesse fatto parola di quanto si verificava con la madre. Ha riportato di essere stato scoperto dalla madre durante un atto sessuale, la quale, scioccata, si trasferiva con il figlio in un'altra abitazione, dove il richiedente viveva circa per un decennio. Ha dichiarato di aver conosciuto intorno al 2003 un ragazzo nigerino, di nome \_\_\_\_\_, col quale instaurava una relazione amorosa. Riferiva che, qualche giorno dopo aver confessato di essersi innamorato di \_\_\_\_\_ a sua madre, la quale non appoggiava tale relazione, veniva aggredito e legato nella sua abitazione da alcuni sconosciuti; qualche ora dopo tale evento, sua madre, giunta nell'abitazione, gli intimava di rinunciare alla relazione con \_\_\_\_\_ e, di fronte al rifiuto del figlio, lo lasciava legato e sequestrato in casa per diversi giorni. Solo grazie all'intervento di Moussa il richiedente riusciva a liberarsi e, a quel punto, decideva di scappare insieme a lui e di rifugiarsi in un'altra abitazione, dove risiedevano per qualche anno. Ha riferito di essersi successivamente trasferito con \_\_\_\_\_ nella città di \_\_\_\_\_ con l'aiuto dell'amico \_\_\_\_\_, poiché la gente si era accorta della loro relazione e aveva iniziato a infastidirli. Ha dichiarato poi di essere stato costretto, dopo circa un anno, a lasciare anche quel luogo, in quanto lui e \_\_\_\_\_, oltre ad essere stati raggiunti dalle minacce dei familiari di \_\_\_\_\_ (che non approvavano la sua omosessualità), erano stati denunciati. Ha riferito che, a seguito di tale denuncia, avevano ricevuto due convocazioni presso la polizia, dove il ricorrente e \_\_\_\_\_, dietro consiglio di un amico poliziotto, decidevano di non presentarsi e di fuggire. Decideva infine di lasciare il Paese insieme a \_\_\_\_\_ e di recarsi dapprima in Niger, poi in Libia, dove \_\_\_\_\_ veniva ucciso in circostanze non chiare.

Il ricorrente, dopo essere stato imprigionato in Libia, si imbarcava per l'Italia dove giungeva il 24.11.2016.

In caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente ha allegato in primis il timore di essere trovato dalla famiglia di Moussa; teme, in secondo luogo, di essere discriminato in Togo a causa del suo orientamento sessuale, anche alla luce del fatto che la polizia non è in grado di proteggerlo; infine



ha riferito di essere privo di riferimenti familiari in Togo, in quanto suo padre lo ha abbandonato quando lui era piccolo e sua madre non ha mai appoggiato il suo orientamento sessuale.

La Commissione rigettava la domanda, ritenendo non credibile la storia di vita narrata dal ricorrente. In particolare, l'autorità amministrativa ha ritenuto che il richiedente abbia parlato in maniera stereotipata, ripetitiva ed impersonale della sua relazione con \_\_\_\_\_, non sufficientemente né credibilmente circostanziate le modalità con cui il richiedente sia stato liberato da \_\_\_\_\_, confusa e imprecisa la versione fornita dal richiedente circa il periodo passato a \_\_\_\_\_, nell'abitazione messa a disposizione dall'amico \_\_\_\_\_. Ha altresì ritenuto poco credibile che due amanti omosessuali avessero potuto vivere in maniera relativamente tranquilla per molto tempo, venendo solo dopo molti anni e all'improvviso raggiunti da una denuncia. Ha infine ritenuto che un'ulteriore circostanza che depone in favore della non credibilità della vicenda narrata, è rappresentata dal fatto che l'istante aveva deciso di espatriare con \_\_\_\_\_ in un Paese, come il Niger, fortemente discriminatorio nei confronti delle persone omosessuali.

Pertanto, nel caso di specie la Commissione Territoriale non ha ritenuto sussistenti né i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951 né i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicata dall'art. 14 lett. a) o b) del D.Lgs. 251/2007, ed inoltre ha ritenuto insussistenti in Togo le condizioni richieste dall'art. 14 lett. c) D.lgs. 251/2007. Ha, infine, ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co 1 e 1.1 TUI.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l'istante, allegando nuovamente tutta la sua storia esattamente così come narrata innanzi alla Commissione Territoriale e ricordando che in Togo l'omosessualità è considerata reato punibile con la reclusione da uno a tre anni.

Il ricorrente chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria e in estremo subordine alla protezione speciale.

Sentito all'udienza del 06.09.2022, il ricorrente ha dichiarato:

*“D. parla italiano? R.si abbastanza D. mi comprende bene mentre sto parlando in italiano? R.si D. da quanto tempo è in Italia? R. da circa 6 anni, sono arrivato nel 2016 D. In Italia ha svolto attività di studio e formazione? R. ho fatto corso di lingua corso da elettricista D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R.si la patente di guida che ho preso l'anno scorso D. quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quale sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorativi dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, qual è la paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. nel 2018 ho lavorato come metalmeccanico per un ditta di Valsamoggia per circa due anni e mezzo con contratto a tempo indeterminato poi trasformato in*



determinato part time fino ad aprile 2020; a dicembre 2021 ho iniziato con altro lavoro in azienda di imballaggi con contratto determinato per un mese poi sono tornato in \_\_\_\_\_ come metalmeccanico per sei mesi; ora lavoro con la \_\_\_\_\_ come operaio con contratto a tempo determinato che scade il 31 ottobre c.a. ma lo rinnovano (ne riserva la produzione); prendo paga di circa 1.200 euro netti D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R.no D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro ecc..) R. sono iscritto all'Arci-gay di Bologna da fine 2019 come da tesserino prodotto D. In Italia ha familiari? in caso affermativo chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete R.no D. In Italia ha una relazione affettiva? Chiarisca se siete o siete stati conviventi. R. non ho relazione stabile. D. Al di fuori dell'ambito lavorativo, ha relazioni sociali stabili? Chiarisca se vi sia convivenza R. ho degli amici anche fuori dall'accoglienza D. Ha altri legami o contatti in Italia? R.no D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive in autonomia chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario e quanto paga per l'alloggio R. sono ancora in accoglienza. A questo punto con l'ausilio dell'interprete vengono poste al ricorrente le seguenti ulteriori domande; D. Quanti anni aveva quando ha lasciato il suo Paese d'origine? R. ho lasciato il Paese nel 2015 D. Quanti anni ha invece ora? R. ho 41 anni D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai R. sento uno zio materno che non è d'accordo sulla mia condizione ma visto che sono suo nipote ci sentiamo raramente D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. ho degli amici che ho conosciuto in Italia e sono tornati in Togo D. Nel suo Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente? R. vivevo con la famiglia a \_\_\_\_\_, padre madre una sorella e un fratello, mio padre vendeva vestiti e aveva un negozio D. di chi era l'abitazione in cui viveva? R. era di mio padre D. nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo come riusciva a mantenersi? R. si ho fatto l'elettricista per circa dieci anni. D. che scuole ha fatto nel Paese d'origine? R. scuola elementare D. come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)? R. stavamo abbastanza bene D. Mi parli ora dei motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine R. mia madre si era convertita al cristianesimo mentre mio padre era musulmano, sono iniziati in quel momento i problemi, loro litigavano per questo e mia madre è stata cacciata via e io sono andata via con lei, siamo andati in altro quartiere e un prete amico di mia madre ci ha ospitato, io avevo circa 10 anni. Lui ha iniziato a farmi degli approcci e mi ha costretto ad avere rapporti fisici altrimenti minacciava di mandarci via. Ho iniziato a frequentare la scuola di elettricista e ho conosciuto una persona di nome \_\_\_\_\_ lui faceva il cuoco e io all'epoca avevo 19 anni. Non abitavamo più dal prete perché mia madre voleva andare altrove e siamo andati da un'amica di mia madre (il ricorrente chiede di non approfondire la questione perché vuole dimenticare). Dopo qualche tempo è iniziata una relazione con \_\_\_\_\_ mia madre se ne è accorta perché qualcuno glielo ha riferito; un giorno ci ha visto mia madre mentre ero con \_\_\_\_\_ ed è svenuta; è venuta l'ambulanza che l'ha portata in ospedale; mi ha detto che avrei dovuto smettere altrimenti mi avrebbe rinnegato come figlio, noi abbiamo continuato a frequentarci; un giorno due ragazzi che non avevo mai visto sono venuti a casa mia e mi hanno picchiato con i bastoni; mia madre è arrivata e ha intimato di smettere la relazione e mi ha chiuso in casa per due giorni. Mi ha chiamato \_\_\_\_\_ al telefono ma io non rispondevo, è venuto a casa mia e ha rotto la porta di casa, mi ha liberato e siamo andati via insieme; mia madre non voleva più saperne di me. Sono andato a vivere con \_\_\_\_\_ in un rifugio (dormitorio) dove pagavamo



*qualcosa, non potevamo stare tranquilli perché la gente ci trattava male, ci lanciavano anche le pietre addosso; io non sapevo che la mia condizione fosse vietata ma si, noi avevamo atteggiamenti spontanei e la gente non lo accettava; Ci siamo trasferiti a distante circa 100 km. dalla mia città, siamo andati ospiti da un mio amico che si chiama ho lavorato lì come elettricista per circa 1 anno, avevamo però lo stesso problema, la gente ci guardava male e per questo abbiamo deciso di scappare e andare in Niger dove aveva un amico. Prima abbiamo ricevuto una convocazione dalla polizia ma non so chi avesse fatto la denuncia; c'è stata una seconda convocazione che hanno dato a e lui ci ha detto che dovevamo scappare; noi eravamo fuori e l'hanno data a l'ho vista e non c'era la motivazione ma solo la data della convocazione (non ricordo le date in cui sono arrivate); un amico poliziotto di l'aveva avvertito che dovevamo scappare. Tramite auto private abbiamo raggiunto il Niger e ha pagato , siamo rimasti circa 6-7 mesi; un giorno mentre ero a casa mi ha chiamato dicendo di scappare che la gente stava venendo a casa nostra a picchiarci; ci siamo trovati e abbiamo chiamato un amico dicendo che volevamo andare in Libia, dove speravamo di stare tranquilli. Abbiamo caricato per strada altre tre persone e abbiamo pagato 500 euro a testa; siamo arrivati a Saba e lì ci hanno imprigionato; una persona cercava un elettricista e mi hanno fatto uscire. Dopo è uscito anche abbiamo lavorato insieme ma non ci pagava; da lì siamo andati a Tripoli dove lavorava come cuoco per alcune famiglie, io come elettricista; una volta non è tornato a casa e ho iniziato a chiedere in giro di lui; ho poi saputo che era morto, altre persone l'hanno visto morto ed era stato ucciso. Dopo questo fatto non riuscivo a lavorare ed ero depresso; sono andato in prigione per circa due mesi (ma non sono sicuro) eravamo solo uomini e ci trattavano male; quando c'erano le visite dei delegati della UE ci trattano bene ma solo in quei momenti; il 22.11.2016 mi sono imbarcato e sono arrivato in Italia D. Attualmente quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine e quali difficoltà pensa che avrebbe? R. non saprei cosa potrebbe accadermi, potrei finire in prigione. Non ho legami con la mia famiglia, mia madre non l'ho più sentita D. Quanto è durata la relazione con Moussa? R. più di dieci anni D. E' accaduto qualcosa ai suoi famigliari rimasti nel Paese d'origine? R.no D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni salute) R. prendo delle medicine per dormire dal 2018 sono dei sonniferi che prendo regolarmente per dormire e poter lavorare; qui lavoro e mi trovo bene. Avv. Zorzella desidera porre domande al suo assistito? No grazie"*

Alla successiva udienza del 12.10.2022 il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: procura alle liti; modello C3; verbale delle dichiarazioni rese innanzi alla CT; provvedimento di diniego della CT; copia permesso di soggiorno; copia tessera Arcigay; relazioni sociali; patente di guida; documentazione inerente alla situazione lavorativa e reddituale del ricorrente.

Tanto premesso, si ritiene che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, non siano condivisibili e che, pertanto, la domanda proposta sia fondata.



Sulla base degli atti e dell'istruzione svolta il Collegio ritiene infatti che il ricorso debba trovare accoglimento quanto al riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato ex artt. 2 lett. e), 7 e 8 D.lgs. n.251/2007, in quanto appartenente al gruppo sociale delle persone di orientamento omosessuale.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo. n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce *“unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale”* (cfr. Cass. n. 8282/2013).

Con particolare riferimento al claim omosessuale, prima di esaminare le dichiarazioni del ricorrente, occorre ricordare il principio, affermato dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – sentenza cause riunite *A-B-C c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie* – 2 dicembre 2014, secondo cui le norme in materia di protezione internazionale devono essere interpretate nel senso che *«ostano a che, nell'ambito dell'esame, effettuato dalle autorità nazionali competenti, dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali»*.

La Corte ha, altresì, precisato che nell'ambito di tali procedure *«l'art. 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali della UE, deve essere interpretato nel senso che osta a che nell'ambito dell'esame le autorità nazionali competenti a decidere procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo»*; e che la medesima norma, alla luce dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, deve essere interpretata nel senso che *«osta a che, nell'ambito di tale esame, dette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente, il suo sottoporsi a “test” per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti»*. Infine, le stesse disposizioni devono essere interpretate nel senso che *«ostano a che nell'ambito del predetto esame le autorità nazionali concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo manchino di attendibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento*



*sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione», anche se non è sufficiente a determinare l'accoglimento di una domanda di protezione internazionale fondata sul timore di persecuzione, a causa del proprio orientamento sessuale, la mera allegazione di tale condizione soggettiva svincolata da qualsiasi elemento contestualizzante e individualizzante.*

*Inoltre, Corte di Cass., ord. n. 24397/21 ha avuto modo di precisare che: «La valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiara di essere omosessuale non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d'origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell'ambito di un contesto sociale che discrimini l'omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell'omosessualità».*

La giurisprudenza richiamata cerca quindi di contemperare la necessità di accertare l'orientamento sessuale del richiedente, posto a base della domanda di protezione, con la delicatezza e difficoltà di tale indagine sugli aspetti più intimi della sua personalità. Se quindi, da un lato, bisogna prendere atto della libertà con cui il soggetto può scoprire e manifestare la propria omosessualità, dall'altro non si può prescindere da una valutazione oggettiva degli elementi offerti in giudizio (applicando anche in questo settore i parametri di cui all'art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 251/07; cfr. Corte di Cass., ord. n. 20385/20).

Ciò premesso, il racconto del richiedente, come sopra riportato, è ritenuto credibile dal Collegio alla luce dei criteri legali di cui all'art. 3, comma 5, D. Lgs n.251/2007, poiché la sua narrazione è stata internamente coerente, egli ha risposto adeguatamente a tutte le domande postegli circostanziando la sua vicenda personale, ha presentato tempestivamente domanda di protezione, le sue dichiarazioni sono coerenti con le COI che hanno riscontrato pienamente quanto da lui dichiarato con riferimento al trattamento riservato alle persone di orientamento omosessuale in Togo (come nel prosieguo si chiarirà).

Pertanto, nel caso di specie la narrazione dei fatti offerta dal richiedente relativa alla propria omosessualità può ritenersi credibile alla luce dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/07.



Innanzitutto, non si rilevano contraddizioni rilevanti tra quanto detto dinanzi alla Commissione territoriale e quanto riferito nel corso dell'udienza. Infatti, le dichiarazioni del ricorrente sono risultate internamente coerenti in relazione a quelli che sono gli aspetti principali della vicenda narrata: gli approcci sessuali del prete quando aveva dieci anni; la relazione con un uomo di nome [redacted]; la scoperta da parte della madre della sua relazione e la mancata approvazione dell'orientamento sessuale del figlio da parte della madre; l'aggressione del ricorrente da parte di estranei mentre si trovava nella sua abitazione e la decisione della madre di non soccorrerlo ma di lasciarlo legato in casa per alcuni giorni; la successiva liberazione ad opera di [redacted] e la decisione di trasferirsi prima in un'altra casa e poi in un'altra città, a causa degli atteggiamenti ostili e discriminatori della altre persone nei loro confronti; la convocazione presso la polizia a seguito della denuncia sporta nei confronti del ricorrente e di [redacted] e la conseguente fuga verso il Niger, per paura di essere arrestati a causa della loro omosessualità; il periodo trascorso in Libia, dove [redacted] è morto in circostanze non chiare ed, infine, la decisione del ricorrente di imbarcarsi per l'Italia. Appare incongrua – relativamente alla fuga in Niger – la valutazione negativa di credibilità espressa dalla commissione per il fatto che anche il Niger fosse un paese omofobo: al riguardo va evidenziato che [redacted] era di nazionalità nigerina, il che può ben spiegare la scelta di tale paese come quello verso cui scappare.

Inoltre, nel corso della narrazione innanzi al Tribunale e alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha risposto adeguatamente a tutte le domande postegli, fornendo indicazioni precise sul percorso di presa di coscienza e di maturazione del proprio orientamento sessuale e sul rapporto con il suo compagno, [redacted]. Nello specifico ha riferito di aver capito che gli piacevano gli uomini dopo quanto era successo con il prete (verbale audizione CT: *“dato il comportamento del prete e le mie attività col prete a un certo punto mi convinsi che non c'era niente di male, che un uomo potesse piacere a un uomo. Ci ho preso gusto...dalla mia relazione forzata col prete mi sono convinto che fosse la cosa giusta fare l'amore con un uomo e non con le donne, io pensavo sin da lì solo agli uomini nella mia mente”*) e di avere scoperto verso i vent'anni con naturalezza di provare un sentimento più forte per quello che era inizialmente soltanto un suo amico, di essere stato da lui ricambiato, di avere iniziato con quest'uomo un rapporto amoroso che dava felicità ad entrambi e del quale non avrebbero potuto fare a meno, rapporto protrattosi per diversi anni, nonostante la contrarietà di suo madre e l'atteggiamento ostile della gente nei loro confronti.

Ancora, il ricorrente raccontava in modo dettagliato le difficoltà di vita quotidiana subite a causa del suo orientamento sessuale, narrando con precisione nelle diverse sedi l'episodio di aggressione di cui è stato vittima e le minacce e i trattamenti discriminatori subiti, che l'hanno costretto a cambiare abitazione e città in più occasioni (verbale udienza: *“Sono andato a vivere con [redacted] in un rifugio*



*(dormitorio) dove pagavamo qualcosa, non potevamo stare tranquilli perché la gente ci trattava male, ci lanciavano anche le pietre addosso; io non sapevo che la mia condizione fosse vietata ma sì, noi avevamo atteggiamenti spontanei e la gente non lo accettava”).*

Inoltre, le dichiarazioni del richiedente confermano l’esperienza dello stigma sociale da lui subito in patria : il ricorrente ha infatti dichiarato di voler continuare a vivere la relazione e l’amore col suo compagno, pur nella consapevolezza della necessità di nascondersi a causa del disprezzo dei loro familiari e della società e del divieto normativo esistente in Togo (verb. aud. CT: *“c’è una legge che manda in prigione gli omosessuali e devono anche pagare una multa. Non è legale essere omosessuale. A livello sociale uno può essere ucciso per questo.”* *“La nostra preoccupazione era cercare sempre di nasconderci”*).

Sotto questo profilo, risulta determinante quanto riferito dal ricorrente in merito al motivo della fuga dal Paese: egli, infatti, ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese per paura di essere arrestato, in quanto lui e il suo compagno erano stati denunciati e per questo motivo avevano ricevuto due convocazioni per presentarsi davanti alla Polizia.

Il ricorrente ha anche riferito espressamente il timore da lui vissuto in patria a causa della generale situazione di avversione verso l’omosessualità presente nel suo Paese di origine, come confermano l’aggressione subita dal ricorrente ad opera di estranei e il trattamento ostile e violento tenuto dalla gente nei suoi confronti e di quelli del suo compagno (verb. ud.: *“la gente ci trattava male, ci lanciavano anche le pietre addosso”*).

Di conseguenza, il racconto risulta attendibile secondo i criteri definiti dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n.251/2007: il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua vicenda, le sue dichiarazioni sono state coerenti internamente nelle diverse sedi in cui è stato sentito, ha presentato la domanda il prima possibile e dalle COI pertinenti è emersa l’attendibilità delle sue dichiarazioni in quanto coerenti con le condizioni esistenti nel Paese d’origine, come di seguito riportato.

Il racconto del ricorrente deve essere infatti inquadrato nell’attuale contesto del suo Paese d’origine, esaminando la situazione delle persone di orientamento omosessuale in Togo, in ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria di cui agli artt. 3 D.Lgs. n.251/2007 e 8 D.Lgs. n.25/2008 gravante sul giudice.

Al riguardo, è indubbio che le COI attestino l’esistenza in Togo di un diffuso clima omofobo con diffuse persecuzioni a danno dei membri della comunità LGBTQI+ e che i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso siano un reato (circostanza riconosciuta anche in sede amministrativa) e che, sebbene la legge venga raramente applicata, le persone LGBTQI+ subiscano molestie da parte della polizia (Freedom House: Freedom in the World 2020 - Togo, 4 March 2020 [url](#)).



In particolare, il Codice penale togolese, agli artt. 392 e 393, comprende tra i reati contro la moralità pubblica anche compiere atti indecenti o contro natura con un individuo dello stesso sesso e li punisce con una pena da uno a tre anni di reclusione e un'ammenda d 1.000.000 a 3.000.000 di franchi CFA (<https://jogouv.tg>).

Inoltre, dalle fonti consultate risulta che le forze di polizia attuino arresti arbitrari e trattamenti inumani e degradanti nei confronti delle persone LGBT ([Togo: Shadow Report to the African Commission on Human and Peoples' Rights, 63rd Ordinary Session - Amnesty International](#)) e che gli omosessuali subiscono discriminazioni sociali in materia di occupazione, alloggio e accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria ([USDOS – US Department of State: “Country Report on Human Rights Practices 2018 - Togo”, Document #2004231 - ecoinet](#)).

Una volta chiarita la credibilità del racconto del ricorrente, alla luce anche delle COI come sopra riportate, deve essere vagliata la sussistenza dei diversi requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, definito dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 251/07 come «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10».

Al fine del riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato occorre verificare che quest'ultimo corra un effettivo rischio di persecuzione qualora rientri nel luogo d'origine e, pertanto, se il timore di rimpatrio sia “fondato”. «Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d'origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione – incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza» (Corte di Cass., ord. n. 30969/19).

Il riconoscimento dello status di rifugiato in capo al ricorrente dipende dalla sussistenza di vari fattori.

In primo luogo, bisogna verificare che gli atti temuti siano qualificabili come persecuzione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 251/07.



Nel caso di specie, la persecuzione subita dal ricorrente va ricondotta alle lett. b) («provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio») e c) («azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie») di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.251/2007, atteso che in Togo l'omosessualità costituisce un reato e la previsione della punibilità dell'omosessualità integra una forma di persecuzione ( Cass. 26969/2018 e Cass. n. 4522/2015).

In secondo luogo, ex art. 5 del D.Lgs. n. 251/07 occorre individuare il responsabile della persecuzione è lo Stato stesso, che punisce l'omosessualità con i propri provvedimenti normativi e persegue le trasgressioni con le forze di polizia, come si evince dalle COI sopra riportate.

Ancora, è necessario che esista un collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07. Il caso di specie rientra senza dubbio nella previsione di cui alla lett. d) art. 8 D.Lgs 251/2007, ossia l'appartenenza a un particolare gruppo sociale: infatti, la norma stessa menziona la caratteristica comune costituita dall'orientamento sessuale, coerentemente con l'art. 10, lett. d) della direttiva 2011/95/UE che prevede che “in funzione delle circostanze del paese di origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale [...] ai fini della determinazione dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere”.

Ad avviso del Collegio sussistono, quindi, i presupposti per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D.Lgs n. 251/07 in quanto persona di orientamento omosessuale, affinché egli possa sottrarsi alla persecuzione di cui potrebbe fondatamente essere vittima rientrando in Togo.

Per le considerazioni illustrate è indubbio che il richiedente, in caso di allontanamento dal territorio nazionale (ove peraltro risulta integrato) e di ritorno nel paese di provenienza correrebbe il serio ed attuale rischio di essere sottoposto a persecuzione personale dovuta al suo orientamento sessuale.

Il ricorso va pertanto accolto per tutti i motivi esposti, riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato ex artt.2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs n.251/2007.

L'accoglimento della domanda principale esonera dall'esame delle domande subordinate.

Ad colorandum si evidenzia, in ogni caso, come il ricorrente- che parla e comprende la lingua italiana - risulta ben integrato ex art.19, comma 1.1, TUI sul territorio nazionale, nel quale soggiorna da ormai più di cinque anni, ha conseguito la patente di guida, presta la propria attività lavorativa in maniera pressoché continuativa dal 2018, percependo altresì redditi significativi, come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS.



Nulla sulle spese, in assenza di costituzione del convenuto.

**P.Q.M.**

Riconosce a lo status di rifugiato ex artt.7 ss D. Lgs. n.251/2007.

Nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 12.01.2023

La Presidente est.

Dott.ssa Matilde Betti

